

Diritto d'autore in mostra

Gestione del diritto d'autore nell'organizzazione delle mostre d'arte

4 dicembre 2014

Laura Moro

Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

La riproduzione delle opere d'arte nel Codice dei Beni Culturali

Gli articoli del Codice dei beni culturali che regolano la riproduzione dei beni culturali hanno avuto recentemente delle modifiche significative. Con il decreto legge conosciuto come “Art Bonus” (DL 83/20014), insieme a una serie di misure urgenti finalizzate alla tutela del patrimonio culturale, allo sviluppo della cultura e al rilancio del turismo, sono state inserite delle semplificazioni sulle modalità di riproduzione fotografica dei beni culturali che riguardano sia le opere musealizzate che quelle di libera fruizione pubblica, come i beni architettonici. Tali semplificazioni vanno incontro alle esigenze di un'utenza allargata, definitivamente orientata sul digitale e sempre più proiettata verso la condivisione delle informazioni nelle comunità virtuali.

Dato il poco tempo a disposizione, vorrei focalizzare la tematica commentando alcuni passi del Codice dei beni culturali che regolano il tema delle riproduzioni dei beni culturali.

Articolo 107 *Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali*

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 (calchi) e quelle in materia di diritto d'autore.

Per il Codice la riproduzione di un bene culturale è una particolare forma di utilizzo, e credo che su questo non possano esserci dubbi. La facoltà di regolamentazione si ferma ai beni in consegna al MiBACT, quindi alle collezioni dei musei *in primis* ma anche ai monumenti architettonici e la maggior parte dei monumenti e siti archeologici che sono di proprietà statale per legge; una funzione che si esercita quindi limitatamente al possesso dei beni.

Il ministero “può” consentire la riproduzione; questa formula significa che ci troviamo di fronte ad un potere discrezionale che l'amministrazione esercita, ciò non significa che sia un potere arbitrario. Il Codice infatti all'articolo successivo fissa dei criteri, come pure stabilisce che i corrispettivi economici di riproduzione debbano essere determinati (e quindi non applicati arbitrariamente). Questo è un tema molto delicato, che riguarda tutto il mondo della tutela del patrimonio culturale, dove l'interesse pubblico perseguito dallo Stato deve temperarsi con le esigenze individuali dei singoli soggetti di agire liberamente; l'equilibrio tra queste due forze è l'essenza della nostro sistema democratico.

Il Codice fa salvo il diritto d'autore, la specifica normativa non viene quindi superata; tale tutela per i beni culturali ha tuttavia un peso relativo, dal momento che un bene per essere riconosciuto d'interesse culturale debbono sussistere due condizioni: l'autore non più vivente e deve essere realizzato da più di 50 per le opere d'arte e 70 anni per i beni architettonici. Un bene culturale è quindi sempre la limite temporale del diritto d'autore (70 anni dalla morte dell'autore); possiamo quindi dire che la tutela del diritto d'autore è poco influente per la riproduzione diretta di un'opera, dove invece prevale il potere concessorio del MiBACT in quanto bene di interesse culturale. Più complesso è invece il discorso sul diritto d'autore delle immagini fotografiche che riproducono un bene culturale, ma di questo parleremo tra poco.

Articolo 108 *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Dal momento che la riproduzione è una forma particolare di uso individuale di un bene culturale, il canone di concessione è il compenso riconosciuto alla collettività per lo sfruttamento da parte di un singolo soggetto di un bene che rappresenta un interesse pubblico a causa del suo valore culturale.

Ci troviamo di nuovo nell'ambito della discrezionalità, ma che di nuovo non significa arbitrarietà; piuttosto la legge riserva al MiBACT la possibilità di graduare la determinazione dei corrispettivi di riproduzione in relazione ai differenti contesti, secondo dei criteri che debbono essere esplicitati (comma 6). Dopo l'abrogazione della così detta legge Ronchey, che regolava i servizi necessari al funzionamento dei musei statali e che aveva stabilito un "tariffario" per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi di riproduzione, il Codice lascia in capo ai singoli direttori d'istituto la determinazione dei canoni minimi. Ciò non significa che non si avverta l'esigenza, anche dentro il MiBACT, di avere di nuovo dei tariffari unitari aggiornati che possano fungere da riferimento nazionale su cui poi tarare le singole fattispecie.

Articolo 108 *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

La recente modifica introdotta dal decreto "art bonus" estende anche alle attività di valorizzazione svolte dai privati l'esenzione dai corrispettivi di riproduzione. Era una modifica che il MiBACT tentava di inserire da tempo, in linea con l'evoluzione degli ultimi anni della norma volta ad ampliare l'ambito dei soggetti chiamati ad attività di valorizzazione. Si apre quindi la questione su cosa sia attività di valorizzazione e

come distinguere tra le varie iniziative. Da parte di alcuni operatori privati si avanza la richiesta che il semplice “includere” le immagini dei beni culturali nelle proprie attività imprenditoriali sia un'attività di valorizzazione in sé; ad esempio per alcuni la semplice riproduzione di immagini di beni culturali su web, fatta per qualsiasi scopo, sia di per sé un'attività di promozione fatta a favore del MiBACT. Una mostra è una cosa, ma un utilizzo fatto per promuovere un prodotto commerciale (come è ad esempio un pacchetto turistico) si può definire attività di valorizzazione? Nel concetto di valorizzazione è insita la dimensione scientifica, in quanto il fine ultimo è la promozione della cultura. La valorizzazione quindi, così come intesa dal Codice, a mio avviso non può essere considerata come un prodotto di risulta “automatico”, un cascame, di operazioni che hanno altre finalità.

Su questo fronte vi sono fortissime pressioni che vengono da comunità di utenti variamente aggregate, affinché vi sia una completa liberalizzazione delle immagini fotografiche che riproducono i beni culturali. Il tema è scivoloso perché spesso ad esso si dà un significato ideologico, tanto da diventare quasi un terreno di scontro tra le forze sociali in campo.

Porrei la questione in questi termini: la fruizione è il fine ultimo tanto della tutela quanto della valorizzazione; in questo senso si deve anche giustamente intendere la fruizione digitale. Tuttavia come la fruizione di un museo è legata a un biglietto d'ingresso e a precise regole di comportamento, così anche la fruizione delle immagini, digitali o no, deve esserlo. E' vero che la recente normativa sulla trasparenza della pubblica amministrazione impone la messa a disposizione dei dati della p.a. in formato aperto, anche a fini di riuso, e in questo senso proprio il decreto “art bonus” ricomprende in questo anche tutti gli atti che attengono il patrimonio culturale. Ma le fotografie non sono dati, non sono una mera descrizione del bene.

Le fotografie hanno sempre un doppio significato: sono la rappresentazione visibile del bene in un dato momento temporale e in una data condizione storica; a distanza di poco tempo da quando sono state scattate diventano l'unico documento che testimonia quel bene in quel determinato momento storico, e quindi diventano beni culturali per se stesse. Inoltre le fotografie sono opere a loro volta, in quanto espressione di un autore, perché è ormai evidente che la “semplice fotografia” come la definisce la legge sul diritto d'autore è difficile da individuare, come non esiste la neutra e meccanica riproduzione fotografica del patrimonio culturale. Sull'autorialità della fotografia di documentazione l'ICCD ha dedicato molte riflessioni in questi anni, ed è ora in corso una mostra sulle origini del Gabinetto Fotografico Nazionale (la struttura del Ministero che aveva il compito di fotografare il patrimonio storico artistico dell'Italia dalla fine dell'ottocento ai giorni nostri), mostra che tenta di dimostrare proprio l'impossibilità della neutralità dello sguardo fotografico.

Questo ci porta a concludere che tutta la fotografia conservata presso i nostri archivi rientra nelle disposizioni di questi articoli del Codice, sia che si tratta di successive riproduzioni di un bene culturale, sia che si tratta di beni culturali in sé.

Un commento sul rimborso spese, che è sempre e comunque dovuto; dalla mia esperienza di gestore di uno dei più grandi archivi fotografici italiani, ho continuamente pressioni per concedere le foto gratis, senza nemmeno il rimborso spese, in quanto i richiedenti dichiarano di fare delle operazioni culturali. Non pagare il rimborso spese è come pretendere di non pagare il biglietto dell'autobus in quanto già assolto dalle tasse che ogni cittadino versa. Credo che su questo punto non sia necessario aggiungere altro.

Articolo 108 *Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione*

3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

- 1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
- 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.

Questa è la vera novità della recente modifica: libere foto nei musei e libera circolazione sul web purché non a scopo di lucro e a bassa risoluzione. Dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio culturale, la questione è risolta sotto il profilo della tutela (nessun contatto nemmeno indiretto con il bene), e sotto quello dello sfruttamento dell'immagine (solo bassa risoluzione). La misura era inevitabile perché il web ha una forza autonoma che i singoli ordinamenti non possono contrastare (anche perché la mancata richiesta di concessione non si configura come un reato penale come un semplice irregolarità amministrativa).

In precedenza invece la norma non faceva differenza tra la prima riproduzione del bene culturale realizzata "al cospetto" dell'opera dalle successive riproduzioni; ciascuna era oggetto di concessione. Ora invece le successive riproduzioni sono consentite, purché realizzate a bassa risoluzione digitale e non a scopo di lucro.

Si è scritto molto nei mesi scorsi sulla liberalizzazione dei *selfie* nei musei, quindi non mi soffermo su questo.

Vorrei invece fare un commento sul tema delle licenze. Il fatto che un'immagine sia liberamente divulgabile per fini non di lucro non significa che questa immagine sia nel pubblico dominio. Come non appartengo al pubblico dominio gli open data, almeno non automaticamente, ancorché aperti e riutilizzabili.

Ritengo sia necessaria una politica condivisa sulle licenze da applicare perché sono l'unica regola che il web accetta. La politica applicata dall'ICCD nelle immagini fotografiche pubblicate in libera consultazione è la seguente: (riferendoci alle licenze creative commons)

- BY (attribuzione della fonte), in quanto il Codice prevede che le immagini sono rilasciate su concessione del MiBACT e quindi, come per ogni

concessione rilasciata, è necessario che questa venga dichiarata. Aggiungo a questo un'altra considerazione: i dati relativi al patrimonio culturale sono "autorevoli" in quanto provenienti dal MiBACT e quindi la citazione della fonte non è un limite ma una qualificazione del dato stesso.

- NC (non commerciale), questo previsto esplicitamente dal Codice come *conditio sine qua non* per la libera divulgazione.
- SA (condividi allo stesso modo), in quanto la concessione d'uso non può formare oggetto di utilizzi diversi o di diritti ulteriori, in quanto il diritto di utilizzo non è assoluto ma connesso alla forma stessa dell'utilizzo.

Articolo 109 *Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali*

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Senza questa prescrizione, controversa fin da quando fu istituita all'inizio del Novecento, non avremmo gli archivi fotografici pubblici di cui oggi invece disponiamo. Le tecniche fotografiche e i sistemi di archiviazione digitali porteranno a rivedere probabilmente questa disposizione. Il principio però deve essere salvaguardato: come il bene culturale in consegna al MiBACT appartiene alla collettività, così le immagini che di esso sono realizzate, appartengono sì all'autore, che ne conserva i diritti (il deposito legale infatti non comporta la cessione del diritto d'autore), ma debbono essere rese alla fruizione collettiva con l'inserimento nell'archivio pubblico.

Testo rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo (CC BY SA)